

CONTRIBUTI COVID-19: QUALIFICAZIONE ED IMPATTO AI FINI DEL RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

Interrogazione parlamentare n. 5-04589 del 29.10.2025

- ✓ A seguito dell'interrogazione parlamentare n. 5-04589 del 29 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate (AE) ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina dei contributi concessi alle imprese durante la pandemia da COVID-19 (art. 10-*bis* del D.L. 137/2020). L'Amministrazione finanziaria ha confermato l'interpretazione secondo cui tali contributi devono essere considerati «*proventi esenti*» anziché esclusi e, come tali, rilevanti ai fini della rettifica dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili (ai sensi dell'art. 84, comma 1, terzo periodo, del D.P.R. 917/1986, di seguito «TUIR»).
- ✓ In particolare, L'AE ha affermato:
 - che la qualificazione di provento esente attiene alla natura meramente «agevolativa» del contributo erogato ovvero risponde ad una *ratio* agevolativa volta a evitare che, attraverso l'imposizione, possa essere ridotta l'entità del contributo erogato, tenuto conto del contesto emergenziale nel quale lo stesso è riconosciuto. Pertanto, la natura agevolativa comporta che i relativi importi siano considerati proventi esenti, e non proventi esclusi, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini della formazione del valore della produzione ai fini IRAP; e
 - stante la natura agevolativa della norma e l'assenza di un'esplicita esclusione dal meccanismo di riduzione delle perdite (art. 84 TUIR), è possibile affermare che tali contributi siano rilevanti ai fini della normativa che disciplina la rettifica delle perdite fiscali riportabili. In altre parole, la norma in commento (art. 10-*bis*) non prevede alcuna deroga ai fini fiscali e dunque tali proventi esenti devono ridurre le perdite fiscali riportabili, in applicazione del terzo periodo del comma 1 dello stesso art. 84 TUIR. Quando il legislatore ha voluto escludere espressamente tale effetto, sottolinea l'Agenzia Entrate, esemplificando il caso dei contributi alle imprese di trasporto pubblico ex art. 1, comma 310, L. 244/2007, lo ha fatto intervenendo con una norma di interpretazione autentica. Pertanto, un'interpretazione che escluda i contributi COVID-19 dall'ambito di applicazione dell'art. 84 TUIR sarebbe estensiva e, quindi, non ammissibile in materia agevolativa.
- ✓ In conclusione, i contributi COVID-19 devono essere considerati «*proventi esenti*» rilevanti ai fini della riduzione delle perdite fiscali riportabili. Eventuali interpretazioni di segno opposto richiederebbero un intervento legislativo esplicito.

